

**SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA
FOGGIA**

71121 Foggia – Via Nicola Delli Carri, 15
info@flpscuolafoggia.it - Tel e fax. 0881-204801

sito internet: www.flpscuolafoggia.it Email:

FOGGIA, 27 MARZO 2018

**TRASFERIMENTI E PASSAGGI 2018/2019:
SPECIALE FLP SCUOLA FOGGIA**

La Segreteria Provinciale FLP SCUOLA FOGGIA, mette a disposizione dei soli iscritti un facile strumento di consultazione relativo alla procedura di mobilità per l'a.s. 2018/2019. Il nostro "SPECIALE TRASFERIMENTI E PASSAGGI A.S. 2018/2019" è, infatti, un vademecum che intende offrire un prezioso servizio di assistenza e conoscenza sia per coloro che devono produrre domanda di mobilità che per tutti coloro che, in ogni caso, sono interessati a tutti gli adempimenti conseguenti alla presentazione della domanda per individuazione del personale soprannumerario. Il personale che deve produrre domanda di mobilità e che intende usufruire della nostra consulenza ed assistenza è pregato di consultare preliminarmente il presente vademecum e di recarsi presso la nostra sede munito delle credenziali di accesso (USERNAME - PASSWORD E CODICE PERSONALE). Per il servizio di assistenza è auspicabile che tutti effettuino la prenotazione per fissare l'appuntamento sul nostro sito, al fine di snellire la ricezione e rendere più efficace la nostra attività.

Per coloro, poi, che intendono direttamente procedere alla compilazione della domanda il presente lavoro rappresenta una indispensabile guida.

PREMESSA

OCCORRE EVIDENZIARE CHE IL PRIMO ADEMPIMENTO DA EFFETTUARE PER PRODURRE DOMANDA DI MOBILITA' È QUELLO DI ESSERE IN POSSESSO DELLE CREDENZIALI DI "ISTANZE ON LINE"

Accertato che si è in possesso delle credenziali, ossia: USERNAME - PASSWORD E CODICE PERSONALE (OCCORRONO TUTTE QUESTE CREDENZIALI PER POTER COMPILARE ED INVIARE LA DOMANDA)

Accedere ore a: <http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>

Cliccate su accedi

Accesso al servizio

ACCEDI

Digitate poi

- **Username (in genere trattasi del proprio nome.cognome e con l'eventuale aggiunta di un numero o simbolo)**
- **Password**

Se non trovate la password potete recuperarla in fretta ma facendo attenzione a fare la scelta giusta.

**POSIZIONARSI SOLO SU
RECUPERO PASSWORD**

ORA CHE AVETE L'ACCESSO POTERE PROCEDEREPERO'

ATTENZIONE NON INIZIARE LA COMPILAZIONE SENZA ESSERE IN POSSESSO DEL CODICE PERSONALE. COSA E' IL CODICE PERSONALE: E' UN CODICE CHE VI PERMETTE, DOPO LA COMPILAZIONE E AVER ALLEGATO LE DICHIARAZIONI, DI CONVALIDARE E INVIARE LA DOMANDA ONLINE. SE NON VE LO TROVARE LEGGERE QUI PER RICEVERLO:



AVVERTENZA: non scegliere MAI Rigenerazione perché questa procedura vi costringerà a tornare a scuola coi documenti a farvi riconoscere un'altra volta!

Se si è in possesso dei tre codici necessari, si può procedere ad inserire gli allegati perché queste domande devono essere corredate dai documenti che attestano i titoli vari che vi danno punteggio.

Ovviamente, SAREMO PORTATI A DIRE che li abbiamo dichiarati altre volte, purtroppo bisogna rifare e reinserire.....A MENO CHE NON RISULTINO NELL'ARCHIVIO DEL MIUR IN FORMATO "DOC". IN TALE CASO, SCARICARE IL FILE, AGGIUNGERE LE PARTI CAMBIATE RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI, CAMBIARE LA DATA E INSERIRE NELLA PIATTAFORMA MIUR. NON E' NECESSARIO LA FIRMA DA PARTE DEL PERSONALE INTERESSATO AL TRASFERIMENTO. MENTRE, LE DICHIARAZIONI RESE DAI FAMILIARI, DEVONO ESSERE SEMPRE FIRMATE E ALLEGATO DOCUMENTO DI IDENTITA'

COME FARE:

Cercate a sinistra "Altri servizi" :



Cliccate su "Gestione allegati" e poi avanti

Gestione Allegati

Gestione Allegati

Istruzioni per la compilazione

Avanti

DA QUESTO MOMENTO NON CLICCARE MAI sul tasto "Indietro" e su altri vari tasti perché ciò fa uscire dalla procedura.

ATTENZIONE: PER LE DICHIARAZIONI MEDICHE SONO VALIDE SOLO QUELLE RILASCIATE DALL'ASL E DALLE COMMISSIONI MEDICHE

Conviene fare una cartella sul proprio pc in cui si andranno ad inserire gli allegati da caricare con la domanda.

ANDATE SU ACCEDI

PROCEDETE ANDANDO ANCORA AVANTI, POTRETE RITROVARE I VECCHI ALLEGATI E SALVARLI NELLA VOSTRA CARTELLA SUL PC PER MODIFICARLI O INSERIRE QUELLI CHE AVETE GIÀ PREPARATO SEMPRE PRENDENDOLI DALLA CARTELLA DEL VOSTRO PC. NON TENTATE DI MODIFICARLI DIRETTAMENTE PERCHÉ È IMPOSSIBILE!

ELENCO ALLEGATI

Inserire il nome ("Tipologia di allegato") dell'allegato che si vuole acquisire. Nei casi in cui è necessario inserire anche il testo del documento (cioè per le dichiarazioni personali), utilizzare il tasto "Sfoglia" (o "Browse") per scegliere un documento presente sul proprio PC. Il documento può avere uno dei seguenti formati: doc, txt, pdf, rtf, xls, docx, xlsx.

Utilizzare il tasto "Inserisci" per acquisire l'allegato (Nome e, se presente, documento).

Utilizzare il tasto "Visualizza" per visualizzare il testo del documento allegato.

Utilizzare il tasto "Cancella" per eliminare l'allegato (Nome e, se presente, documento).

L'allegato non è cancellabile se è stato già utilizzato per qualche procedimento amministrativo.

Tipologia di allegato:

Inserisci

Scegli file

Nessun file selezionato

E' OPPORTUNO ALLEGARE I DOCUMENTI IN PDF E DI NOMINARLI IN QUANTO, ANCHE SE SPARIRANNO PER LE PIÙ ASSURDE RAGIONI, NELLA DOMANDA CHE IN SEGUITO COMPILERETE RIMARRÀ ALMENO L'ELENCO DEGLI ALLEGATI PRESENTATI COME IN QUESTO CASO:

DOCUMENTI ALLEGATI

1 Allegato D - dichiarazione anzianità di servizio	4 Dichiarazione personale	7
2 Allegato F - dichiarazione di servizio continuativo	5 Altra certificazione	8
3 Dichiarazione punteggio aggiuntivo	6	9

VEDIAMO ORA CHE COSA METTERE NELLA CARTELLA ALLEGATI DOMANDA 2018/2019:

**TUTTI I TITOLI E GLI STATI CHE DANNO PUNTEGGIO:
DI SERVIZIO, ESIGENZE DI FAMIGLIA E GENERALI.**

**RICORDIAMO CHE NEI PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO NON SONO
ATTRIBUITI I PUNTEGGI PER LE ESIGENZE DI FAMIGLIA PERTANTO NON SERVE
DICHIARARLI.**

O.M. 207 RELATIVA AI TRASFERIMENTI 2018/2019

LE NOVITA':

È stato prorogato integralmente, e limitatamente all'anno scolastico 2018-19, la validità del vigente Contratto sulla mobilità del personale della scuola.

Tuttavia ci sono delle novità previste dall'Ordinanza Ministeriale n. 207/2018:

- 1) anche per il personale educativo l'inoltro delle domande sarà in modalità online;*
- 2) il personale docente può ottenere il movimento su cattedre orarie esterne anche se costituite tra ambiti diversi;*
- 3) per il personale docente qualora residuino posti dalla mobilità professionale questi vengono destinati ai trasferimenti interprovinciali;*
- 4) importanti precisazioni vengono date sui passaggi di cattedra e di ruolo verso i Licei musicali;*
- 5) Per i docenti della scuola primaria attualmente utilizzati nelle scuole carcerarie. Infatti, prima delle operazioni di mobilità gli Uffici territoriali chiederanno a coloro che sono utilizzati da almeno 2 anni su dette sedi se intendono ottenere la titolarità sulla predetta tipologia di posti.*
- 6) I docenti immessi in ruolo con riserva, partecipano ai movimenti e, se ottengono il trasferimento, anche la nuova sede di titolarità deve intendersi attribuita con riserva;*
- 7) I docenti che, in seguito a sentenza definitiva di merito, hanno ottenuto una nuova sede di servizio per l'a.s. 2017/2018 (scuola o nuova provincia) dovranno avere assegnata una sede definitiva e parteciperanno alla mobilità partendo da tale nuova titolarità. Sarà compito dell'ust competente procedere alla modifica anagrafica prima dell'inizio della mobilità.*
- 8) I docenti che, viceversa, sono in possesso di solo provvedimento cautelare, partecipano alla mobilità partendo sempre dalla sede (provincia) o scuola di precedente titolarità. Solo nel caso in cui, prima della scadenza della data di chiusura delle funzioni al sistema informativo del Miur, pervenga sentenza definitiva, il docente avrà diritto ad ottenere il cambio di titolarità e potrà produrre nuova istanza di mobilità partendo dalla sede assegnata dall'UST a seguito della sentenza.*

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

➤ **PERSONALE DOCENTE: DAL 3 AL 26 APRILE 2018;**

➤ **PERSONALE EDUCATIVO: DAL 3 AL 28 MAGGIO;**

➤ **PERSONALE ATA: DAL 23 APRILE AL 14 MAGGIO 2018.**

I TERMINI DI PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI SONO:

➤ **SCUOLA DELL'INFANZIA: 8 GIUGNO 2018;**

➤ **SCUOLA PRIMARIA: 30 MAGGIO 2018;**

➤ **SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 25 GIUGNO 2018;**

➤ **SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: 10 LUGLIO 2018;**

➤ **MOBILITÀ PROFESSIONALE VERSO LE DISCIPLINE SPECIFICHE DEI LICEI MUSICALI: 28 MAGGIO E 4 GIUGNO 2018;**

➤ **PERSONALE EDUCATIVO: 10 LUGLIO 2018;**

➤ **PERSONALE ATA: 16 LUGLIO 2018.**

VALUTAZIONE TITOLI DI SERVIZIO

- **NELL'ALLEGATO D** (CHE È DIVERSO A SECONDA CHE IL DOCENTE SIA DI SCUOLA DELL'INFANZIA O PRIMARIA O DI SCUOLA SECONDARIA) SI DICHIARA L'ANZIANITÀ DI SERVIZIO. SI DEVE DICHIARARE ANCHE IL SERVIZIO PRERUOLO.
- A) Per avere i 10 punti aggiuntivi una tantum si ricorda che è indispensabile dichiarare la condizione di non aver presentato domanda di mobilità (o di averla revocata) dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2007/2008. In pratica bisogna essere stati nella stessa scuola per almeno 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni. Il punteggio non si può richiedere nel caso in cui successivamente si sia ottenuto, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria. Si richiede se si è stati trasferiti d'ufficio senza perdere la continuità. Ovviamente chi è entrato in ruolo dopo quegli anni non ha diritto al punteggio
- B) il servizio prestato nelle scuole paritarie in genere non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. In ogni caso, coloro che ritengono, poi, di produrre ricorso al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento devono dichiararlo minuziosamente. L'UST non lo valuterà, recatevi presso la nostra sede per produrre reclamo avverso la mancata valutazione cui, eventualmente, seguirà, ricorso al tribunale del lavoro.

ATTENZIONE: CHIEDERE LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO NELLE PARITARIE E IN QUALSIASI ALTRA ISTITUZIONE NON E' DICHIARAZIONE FALSA.

LA FALSA DICHIARAZIONE SI HA SOLO QUANDO SI PROCEDE A SOTTOSCRIVERE DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI DI SERVIZIO O SITUAZIONI DI FAMIGLIA INESISTENTI.

C) È FATTO SALVO IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO:

- FINO AL 31.8.2008 NELLE SCUOLE PARITARIE PRIMARIE CHE ABBIANO MANTENUTO LO STATUS DI PARIFICATE CONGIUNTAMENTE A QUELLO DI PARITARIE
- NELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA COMUNALI (ENTI LOCALI)
- NELLE SCUOLE SECONDARIE PAREGGIATE (VEDI ART. 360 DEL T.U.).

ESISTONO VARIE TIPOLOGIE DI SCUOLE PRIVATE:

- **LEGALMENTE RICONOSCIUTA:** È LA SCUOLA PRIVATA LEGALMENTE RICONOSCIUTA DI I E II GRADO, CHE RILASCIATA TITOLI DI STUDIO CON VALORE LEGALE COME QUELLA STATALE. IN QUESTA TIPOLOGIA DI SCUOLA "PARITARIA" IL RICONOSCIMENTO LEGALE SI OTTIENE UNA SOLA VOLTA, DEFINITIVAMENTE.
- **PARITARIA:** SCUOLA NON STATALE, COMPRESA SE DEGLI ENTI LOCALI, CHE RISPETTA GLI OBIETTIVI E GLI STANDARD FISSATI DAL SISTEMA PUBBLICO DI ISTRUZIONE, IMPEGNANDOSI A ELABORARE UN PROGETTO FORMATIVO IN ARMONIA CON LA COSTITUZIONE E UN PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA CONFORME ALL'ORDINAMENTO SCOLASTICO.
- **PARIFICATA:** È LA SCUOLA ELEMENTARE CHE OTTIENE IL RICONOSCIMENTO, ANNO DOPO ANNO ATTRAVERSO UNA CONVENZIONE CON LO STATO O GLI ENTI LOCALI.
- **AUTORIZZATA:** È LA SCUOLA MATERNA CHE OTTIENE L'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PUBBLICO COMPETENTE PER IL TERRITORIO.
- **PAREGGIATA:** È LA SCUOLA CHE RILASCIATA UN TITOLO DI STUDIO CON VALORE LEGALE, GESTITA DA UN ENTE PUBBLICO TERRITORIALE (REGIONE, PROVINCIA, COMUNE) O DA UN ENTE ECCLESIASTICO.

VALUTAZIONE SERVIZIO DI RUOLO:

- E' VALUTABILE IL SERVIZIO DI RUOLO RESO DALLA DATA DI DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA IN RUOLO OVE LO STESSO SIA COPERTO DA EFFETTIVO SERVIZIO (ANCHE SE PRESTATO COME NON DI RUOLO)
- LA DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA IN RUOLO NON COPERTA DA EFFETTIVO SERVIZIO E' VALUTABILE ALLA META'

VALUTAZIONE SERVIZIO NEI CASI DI PASSAGGIO

DA POSTO COMUNE A SOSTEGNO E VICEVERSA

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle ex DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno IL PUNTEGGIO È RADDOPPIATO. Ciò vale sia per gli anni di pre ruolo che per quelli di ruolo o svolti in altro ruolo

GLI ANNI SVOLTI SU POSTI DI SOSTEGNO NON SONO RADDOPPIATI IN TUTTI I CASI DI DOMANDA DI TRASFERIMENTO/PASSAGGIO

Il raddoppio del punteggio si ottiene solo:

- ***Se il servizio svolto su posto di sostegno è stato prestato con il possesso della relativa specializzazione;***
- ***Se nella domanda di trasferimento/passaggio si richiedono solo o anche posti di sostegno.***

ATTENZIONE:

- ***Se si chiede il trasferimento per posti comuni, il servizio prestato su posti di sostegno non viene raddoppiato (anche se prestato con il titolo);***
- ***Se si è titolare su posto comune e si richiede trasferimento su posto comune e su posti di sostegno (oppure solo su posti di sostegno) e si vantano 5 anni complessivi di pre ruolo di cui 2 svolti su sostegno con il possesso del titolo di specializzazione, nella casella relativa al complessivo servizio non di ruolo si indicano 5 e nella casella relativa al servizio reso sul sostegno 2. In questo caso il raddoppio ci sarà solo per due anni e per il passaggio su posti di sostegno***
- ***Il docente titolare di posti di sostegno, ove chieda il trasferimento su posti comuni, non ha diritto al raddoppio del punteggio per il servizio di ruolo e non di ruolo reso su posti di sostegno***
- **NELL'ALLEGATO F SI DICHIARA IL SERVIZIO PRESTATO PER PIÙ ANNI NELLA STESSA SCUOLA E LO FANNO ANCHE I PERDENTI POSTO DEGLI ANNI SCORSI CHE HANNO SEMPRE RICHIESTO IL RIENTRO. LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO PRESTATO ININTERROTTAMENTE DA ALMENO TRE ANNI NELLA SCUOLA DI ATTUALE TITOLARITÀ DEVE ESSERE ATTESTATA DALL'INTERESSATO CON APPOSITA DICHIARAZIONE PERSONALE.**

Questi allegati non vanno modificati e si lasciano come sono, compilando solo gli spazi in cui si ha servizio da dichiarare.

➤ ESIGENZE DI FAMIGLIA
Si devono dichiarare con autocertificazione mariti, figli e genitori per ottenere il punteggio del ricongiungimento. Se si è separati ci si può ricongiungere ai genitori o ai figli. Bisogna dichiarare l'età dei figli perché il punteggio cambia a seconda dell'età.
L'abolizione della fase comunale della mobilità territoriale ha modificato il punto riguardante la richiesta di punteggio del ricongiungimento al coniuge. Intatti fino all'anno scolastico 2016/2017 chi avesse chiesto trasferimento all'interno del proprio comune di titolarità da una scuola ad un'altra, non avrebbe fruito del punteggio di ricongiungimento al coniuge, infatti il punteggio di 6 punti per tale ricongiungimento, non sarebbe stato attribuito per i trasferimenti all'interno dello stesso comune in cui si risiede con il coniuge, mentre sarebbe spettato nel caso in cui un docente titolare in comune diverso da quello in cui risiede il coniuge, avesse chiesto trasferimento proprio in tale comune. Pertanto, anche se si chiede la mobilità all'interno dello stesso comune spetta il punteggio per ricongiungimento

➤ TITOLI GENERALI
SI DEVONO DICHIARARE TUTTI I TITOLI CHE DANNO PUNTEGGIO.
La vincita di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli
Non danno punteggio i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione.
Non si valuta il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R.970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 commi 4, 6 e 8.
Non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria. Non sono considerati titoli generali aggiuntivi in quanto considerati titoli di accesso.
Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza.
Alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.
Ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo primaria, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.
Il punteggio per i corsi di perfezionamento va attribuito anche al personale diplomato. Si ricorda che i corsi tenuti a partire dall'anno accademico 2005/06 vanno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.

LEGGE 104 E PRECEDENZE

Appare evidente che, in considerazione dei posti vacanti e disponibili per le operazioni di mobilità, i docenti in possesso di tali precedenza hanno maggiori possibilità di avvicinarsi alle sedi richieste nella domanda.

Vediamo le varie tipologie di precedenza:

- 1) LA PRIMA PRECEDENZA, VALIDA ANCHE PER I PASSAGGI SIA DI RUOLO CHE DI CATTEDRA, RIGUARDA IL PERSONALE NON VEDENTE ED EMOZIONIZZATO;**
- 2) È riconosciuta una precedenza per il personale che abbia una disabilità, anche non grave, e che abbia anche una invalidità superiore ai 2/3 o minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella a annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (ovvero l'art 21 della legge 104/92). Il riconoscimento dell'handicap e quello dell'invalidità civile sono da considerarsi situazioni diverse, distinte tra loro (l'accertamento del grado di invalidità civile è di competenza solo delle Commissioni Mediche che trattano istanze di riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della legge n. 295/90 e non delle Commissioni che trattano solo istanze per il riconoscimento della legge n. 104/92).**

- 3) È riconosciuta una precedenza per assistenza ad un parente per cui il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità prevede tale tipologia di assistenza e di precedenza

C'è una novità già inserita nei trasferimenti dall'a.s. 2017/2018, RIBADITA anche per l'a.s. 2018/2019: la precedenza per assistenza al congiunto è salita di una posizione, scavalcando il personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità'.

MA IN QUALI CASI E' PREVISTA ESATTAMENTE LA PRECEDENZA E PER QUALI GRADI DI PARENTELA?

Analizziamo dunque L'ORDINANZA MINISTERIALE:

- a) La prima precedenza è quella per chi assiste un figlio disabile in situazione di gravità. Precisiamo subito che in base alla normativa la precedenza viene data anche ai genitori adottivi

Cosa si intende per "disabilità"?

Secondo la legge 104 è una "persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". (art 3 comma 1).

Tuttavia la normativa precisa che, per avere la precedenza, occorre non solo la disabilità (art 3 comma 1), ma anche la situazione di gravità del figlio da assistere. La situazione di gravità è descritta dall'art. 3 comma 3: una minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (può essere anche "rivedibile").

Si può usufruire di questa precedenza nella provincia in cui si trova il comune di assistenza. Tuttavia occorre indicare come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune, oppure l'ambito corrispondente ad esso. In assenza di posti richiedibili nel comune dove risulta domiciliato il figlio disabile, la precedenza opera nel comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito, con posti richiedibili. (si intendono per posti richiedibili NON i posti effettivamente vacanti. E' sufficiente che nel comune sia presente la CDC richiesta dal docente). Nel caso in cui entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile in situazione di gravità, la precedenza viene riconosciuta a fratelli o sorelle in grado di prestare assistenza, purché conviventi, o al tutore legale individuato dall'autorità giudiziaria competente (quindi NON è riconosciuta precedenza all'amministratore di sostegno).

LA PRECEDENZA OPERA SIA PER MOBILITÀ SU PROVINCIA SIA PER MOBILITÀ INTERPROVINCIALE.

➤ SUCCESSIVAMENTE VIENE RICONOSCIUTA LA PRECEDENZA:

- b) Per l'assistenza al coniuge disabile, sempre in situazione di gravità. E in questo caso, è previsto che l'art. 3 comma 3 sia permanente e non rivedibile. A parte questa differenza, le modalità di fruizione sono identiche a quella per il figlio disabile, fatta eccezione per il requisito del carattere permanente della disabilità (per il figlio invece vale anche quella rivedibile)

c) L'altro tipo di precedenza è la precedenza per assistenza al genitore disabile da parte del figlio referente unico. Chiariamo subito un punto: **L'ASSISTENZA AL GENITORE DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ FORNISCE PRECEDENZA SOLO NEI MOVIMENTI ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA DI TITOLARITÀ. NON È VALIDA NELLA MOBILITÀ INTERPROVINCIALE.**

LA PRECEDENZA VIENE RICONOSCIUTA IN PRESENZA DI TUTTE LE SOTTO-ELENcate CONDIZIONI (TUTTE E TRE NECESSARIE).

1. Documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
2. Documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (autocertificazione)
3. Essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.
4. La disabilità deve essere a carattere permanente.

LE MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA PRECEDENZA SONO IDENTICHE PER TUTTI I TIPI DI PRECEDENZA, QUINDI ANCHE PER IL GENITORE OCCORRE INSERIRE COME PRIMA PREFERENZA UNA O PIÙ ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPRESSE NEL PREDETTO COMUNE, OPPURE L'AMBITO CORRISPONDENTE AD ESSO.

SI BADI BENE, A PARERE DELLA FLP SCUOLA:

IL CCNI SULLA MOBILITÀ VIOLA LA LEGGE 104, MOTIVO PER CUI COLORO CHE SONO INTERESSATI A TALE TIPO DI PRECEDENZA POSSONO RICHIEDERLA NELLA DOMANDA E, POI, PROPORRE RICORSO AL TRIBUNALE DEL LAVORO COMPETENTE PER TERRITORIO, TRAMITE IL NOSTRO STUDIO LEGALE

5. A completare il quadro, opera l'art. 14: "Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale".
6. **ANALOGA PRECEDENZA SPETTA A CHI ESERCITA LA LEGALE TUTELA . CHI È IL PERSONALE INTERESSATO?**

Il personale "tutore legale" figura assegnatagli con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente. È riferita anche all'assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto). È NECESSARIO DOCUMENTARE LA TUTELA LEGALE ATTRIBUITA DAL TRIBUNALE.

LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DEVE ESSERE SCANNERIZZATE E ALLEGATE AL MODULO DOMANDA OPPURE CONSEGNATE/INVIATE ALL'ATP DI COMPETENZA. FA FEDE LA DATA DEL PROTOCOLLO O DELL'INVIO DELLA PEC.

IN QUALI FASI E PER QUALE PROVINCIA OPERA LA PRECEDENZA?

È VALIDA SIA NEI TRASFERIMENTI PROVINCIALI CHE INTERPROVINCIALI. IN OGNI CASO SI PUÒ USUFRUIRE DI TALE PRECEDENZA SOLO ALL'INTERNO E PER LA PROVINCIA IN CUI È UBICATO IL COMUNE DI ASSISTENZA.

COME INSERIRE LE PREFERENZE PER FRUIRE DELLA PRECEDENZA?

Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune vicinore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l'ambito che comprende tale comune

Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.

SI BADI BENE NON SPETTA LA PRECEDENZA PER CHI E' STATO INDIVIDUATO COME AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO.

INDIVIDUAZIONE PERSONALE SOPRANNUMERARIO E PRESENTAZIONE DOMANDA DI MOBILITA'

Le scuole, entro 15 giorni dalla data di scadenza delle domande di mobilità, devono procedere alla definizione delle graduatorie di istituto, da utilizzare per l'identificazione di eventuali situazioni di soprannumerarietà. Va incluso nelle graduatorie anche il personale titolare di incarico triennale. Il personale trasferito con decorrenza 1.9.2017 (ove non fruisca di eventuali precedenza L. 104) in ogni caso deve essere collocato in coda nelle graduatorie.

A questo proposito, pur condividendo l'iniziativa delle scuole di procedere alla compilazione delle domande con largo anticipo, bisogna sottolineare che i TITOLI VALUTABILI AI FINI DELLA GRADUATORIA DI SOPRANNUMERARIETA' SONO QUELLI IN POSSESSO ALLA DATA DI SCADENZA DELLA DOMANDA DI MOBILITA', MOTIVO PER CUI TUTTI I TITOLI (VEDI CORSI DI PERFEZIONAMENTO, PRECEDENZE, ETC) DEVONO ESSERE VALUTATI. IN CIO' SI VUOL DIRE CHE LA GRADUATORIA DEVE ESSERE AFFISSA SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DELLE DOMANDE DI MOBILITA'.

A tal fine si evidenzia:

Nelle graduatorie non può essere attribuito il punteggio per il comune di ricongiungimento (anche se correttamente deve parlarsi di comune di "non allontanamento") ove lo stesso non coincida con quello della scuola. In tale contesto le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità o di incarico triennale, sono valutate:

- **Il punteggio si attribuisce quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.**
- **Qualora il comune di residenza del familiare non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare.**
- **Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.**

ATTENZIONE:

- **È possibile richiedere il punteggio per non allontanamento dai figli o dal genitore solo se il docente è non coniugato oppure è separato. Pertanto, per il personale coniugato il punteggio deve fare riferimento al solo coniuge (è esclusa invece la convivenza).**
- **Il punteggio non potrà essere assegnato se comune di ricongiungimento del familiare e scuola di titolarità non coincidano.**

OVE L'ORGANICO DELLE SCUOLE VENGA DEFINITO SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DELLA DOMANDA DI MOBILITA', SI RIAPRONO I TERMINI PER PRODURRE DOMANDA DI TRASFERIMENTO

PERSONALE PER IL QUALE E' PREVISTA LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RELATIVE DOMANDE:
--

- **personale scolastico dichiarato perdente posto;**
- **personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità;**
- **personale che ha richiesto e non ottenuto la mobilità professionale verso i licei musicali;**
- **personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale compresi anche i docenti che partecipano ai corsi universitari di specializzazione sul sostegno nel caso in cui conseguano il titolo successivamente al termine previsto per l'inoltro delle domande**
- **personale che richiede il rientro e restituzione al ruolo di provenienza che non ha ottenuto le sedi richieste, per mancanza di disponibilità.**
- **Personale scolastico che conclude i corsi di specializzazione sul sostegno e consegue il titolo successivamente al termine previsto per l'inoltro delle domande;**

VEDIAMO ORA COME AVVERRÀ IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE INDIVIDUATO COME PERDENTE POSTO

- 1) Il docente potrà produrre domanda sempre indicando 15 preferenze con massimo 5 scuole**
- 2) Nel caso non venga accontentato per le preferenze espresse verrà trasferito d'ufficio, prima dei movimenti a domanda, e assegnato, in ordine di viciniorietà, ad una scuola dell'ambito di titolarità.**
- 3) Qualora non fosse soddisfatto per carenza di posti, il trasferimento avverrà in una scuola di un ambito della provincia rispettando l'ordine di viciniorietà.**
- 4) In ultima analisi resterà in soprannumero sull'ambito che comprende la scuola di precedente titolarità.**

LA GRADUATORIA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO SONO FORMULATE DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE INCLUDENDO SIA I TITOLARI DELLA SCUOLA CHE COLORO CHE, PUR TITOLARI DI AMBITO, HANNO SOTTOSCRITTO CONTRATTO TRIENNALE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO.

I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA PRIMARIA TITOLARI SU POSTO DI SOSTEGNO, NEL CASO IN CUI FOSSERO INDIVIDUATI QUALI PERDENTI POSTO (OVVIAMENTE FACENDO RIFERIMENTO ALLA STESSA TIPOLOGIA DI POSTO PER IL QUALE RISULTA TITOLARE (VISTA-UDITO-PSICOFISICO) POTRÀ PARTECIPARE AI MOVIMENTO E USUFRUISCE DALLA PRECEDENZA, SE IN POSSESSO DELLO SPECIFICO TITOLO, SU ALTRA TIPOLOGIA DI POSTO ESISTENTE NELLA SCUOLA (OVE FOSSE DISPONIBILE)

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, VICEVERSA, SI EFFETTUA UN'UNICA GRADUATORIA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTUALI PERDENTI POSTO, SENZA ALCUNA DISTINZIONE FRA LE VARIE AREE (AD01-AD02-AD03-AD04)

RICAPITOLANDO:

- **Per i beneficiari della precedenza IV il CCNI all'art. 13 co. 2 prevede i seguenti vincoli ai fini dell'esclusione dalla graduatoria interna di istituto:**

A) l'esclusione si applica solo se si è titolari o incaricati in scuola ubicata nella stessa provincia di domicilio dell'assistito.

B) se la scuola di titolarità o di incarico è ubicata in un comune diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico 2018/2019, domanda volontaria di trasferimento alle condizioni previste dalla precedenza IV, per il comune di domicilio dell'assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune viciniore a quello di domicilio dell'assistito con posti richiedibili.

C) Quanto sopra non si applica se la scuola di titolarità o di incarico comprende sedi nel comune di domicilio del familiare assistito.

D) Nei casi di assistenza a figli e/o coniuge con gravi disabilità sono riconosciute anche le certificazioni non definitive (patologie modificabili nel tempo "rivedibili") soggette a verifica in data successiva al termine di presentazione delle domande.

E) Per l'assistenza ai coniugi quanto sopra si applica solo per l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione dei perenti posto e non per le domande di mobilità volontaria, per le quali resta ferma la necessità di certificazione con carattere permanente.

F) I beneficiari delle precedenze hanno diritto all'esclusione dalla graduatoria di istituto solo per l'individuazione dei perenti posto, anche a seguito di dimensionamento, e non qualora la graduatoria venga utilizzata per altri fini (art. 13 comma 3 lettera b)

H) le precedenze non sono riconosciute per la riassegnazione della titolarità ai non perenti posto a seguito di dimensionamento (art. 13 co. 3 lettera a)

I) per l'attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo (art. 11 co.7), i beneficiari delle precedenze sono esclusi dalla graduatoria d'istituto esclusivamente nei casi di cattedre tra scuole di comuni o ambiti sub comunali diversi (art. 13 comma 3 lettera c),

MOBILITA'

POSSONO PRODURRE DOMANDA DI MOBILITA' (SI BADI NON SONO TENUTI) I DOCENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO DAL 1/9/2017

LA MOBILITA' SI SVILUPPA IN UNA SOLA FASE SIA PROVINCIALE CHE INTERPROVINCIALE, OVVIAMENTE CON PRIORITA' PER LA FASE PROVINCIALE. AI TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI SONO DESTINATI IL 30% DELLE DISPONIBILITÀ.

Ai passaggi di cattedra e di ruolo (QUELLI PROVINCIALI PRECEDONO I TRASFERIMENTI E I PASSAGGI INTERPROVINCIALI) SONO DESTINATI IL 10% delle disponibilità. In ogni caso, qualora residuino posti in quanto non ci sono richieste di passaggio di ruolo o di cattedra, la disponibilità residua viene attribuita ai trasferimenti interprovinciali

LE DOMANDE DI TRASFERIMENTO POSSONO COMPRENDERE SIA SEDI PROVINCIALI CHE INTERPROVINCIALI, ESSE VERRANO ESAMINATE SECONDO L'ORDINE DELLE PREFERENZE ESPRESSE. SIA LA DOMANDA PROVINCIALE CHE INTERPROVINCIALE VIENE PRODOTTA CON UN UNICO PROCEDIMENTO. SI POSSONO ESPRIMERE, COMUNQUE E COMPLESSIVAMENTE, 15 PREFERENZE, IVI COMPRESE LE 5 PREFERENZE PER SCUOLA.

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

- **scuola, fino ad un massimo di cinque preferenze;**
- **ambito territoriale;**
- **provincia.**

ATTENZIONE: NON SARÀ ESPRIMIBILE IL CODICE "COMUNE" E QUELLO DEL "DISTRETTO". PER IL PERSONALE ATA E' INVECE POSSIBILE INDICARE IL CODICE COMUNE, DISTRETTO ED ISTRUZIONE PER ADULTI

E' possibile, però, indicare le seguenti tipologie di posto:

- ***Istruzione degli adulti, che comprende: - corsi serali degli istituti di secondo grado; - centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti.***
- ***sezioni carcerarie ove esprimibili;***
- ***sezioni ospedaliere;***
- ***licei europei.***

ATTENZIONE: Le 5 scuole possono essere espresse anche dal titolare di ambito

La preferenza per la scuola di titolarità ovvero per l'ambito di titolarità può essere espressa unicamente per il trasferimento su altra tipologia di posto o per i passaggi di cattedra e di ruolo

Ovviamente, in caso di presentazione di domanda condizionata per il personale individuato soprannumerario, l'interessato può indicare nel modulo-domanda anche la preferenza corrispondente all'ambito di titolarità.

NEL CASO IN CUI SI RICHIEDE SIA IL TRASFERIMENTO CHE IL PASSAGGIO DI RUOLO OCCORRE PRODURRE DUE DOMANDE DISTINTE E, PER CIASCUNA DOMANDA, POSSONO ESSERE CHIESTE MASSIMO 15 PREFERENZE.

IL PASSAGGIO DI RUOLO PUÒ ESSERE RICHiesto PER UN SOLO GRADO DI SCUOLA (DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO) ANCHE PER PIÙ PROVINCE. NELL'AMBITO DEL SINGOLO RUOLO, IL PASSAGGIO PUÒ ESSERE RICHiesto PER PIÙ CLASSI DI CONCORSO APPARTENENTI ALLO STESSO ORDINE E GRADO DI SCUOLA

SI RICORDA:

- **CHE il passaggio di ruolo prevarrà sul trasferimento.**
- **CHE in caso di richiesta di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo prevarrà il passaggio di ruolo che annullerà i movimenti eventualmente già disposti.**

DALL'A.S. 2018/2019 È POSSIBILE OTTENERE IL MOVIMENTO RICHiesto CON COMPLETAMENTO FRA DUE AMBITI DIVERSI-

ATTENZIONE:

- **LE CATTEDRE ORARIE ESTERNE POSSONO ESSERE COSTITUITE ANCHE TRA SCUOLE APPARTENENTI AD AMBITI DIVERSI (ANCHE TRA CORSO DIURNO E CORSO SERALE). BISOGNERA' FARE ATTENZIONE AL MODULO DOMANDA DEL SIDI PER CAPIRE SE SARA' DIFFERENZIATA LA PREFERENZA FRA:**

A) CATTEDRE ORARIO ESTERNE NELL'AMBITO

B) CATTEDRE ORARIO ESTERNE FRA AMBITI DIVERSI

LA PREFERENZA PER CATTEDRE ORARIO ESTERNE VARRA' SOLO PER LE 5 SCUOLE INDICATE NELLE PREFERENZE. QUESTO PERCHE' PER I TRASFERIMENTI SU AMBITO, COME E' NOTO, LA PROCEDURA PREVEDE UNA FASE SUCCESSIVA CON LA QUALE I DIRIGENTI SCOLASTICI EFFETTUERANNO GLI AVVISI CIRCA LE DISPONIBILITA' E I DOCENTI AVANZERANNO PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE.

MOLTI CI CHIEDONO:

NEL CASO IN CUI SI OTTENGTA TITOLARITA' SU SCUOLA, NON SI POTRA' PRESENTARE DOMANDA NEI PROSSIMI TRE ANNI ?

AL MOMENTO, OCCORRE DIRE CHE IL CCNI SULLA MOBILITA' NON PREVEDE TALE VINCOLO E COMUNQUE TALE SITUAZIONE POTREBBE ESSERE OGGETTO DI DISCIPLINA CON IL CCNI SULLA MOBILITA' PER L'A.S. 2019/2020. Pertanto, il personale docente che nella mobilità verrà soddisfatto in una delle 5 preferenze di scuola esprimibili potrà presentare domanda e muoversi liberamente anche nella procedura di mobilità del prossimo anno scolastico.

E' ORMAI NOTO CHE SOLO DOPO 5 ANNI DI PERMANENZA CON TITOLARITA' SU POSTO DI SOSTEGNO E' POSSIBILE CHIEDERE IL TRASFERIMENTO SU POSTO CURRICULARE. OVVIAMENTE, IL TESTO DEL CCNI PREVEDE LA VALUTAZIONE DEL SOLO SERVIZIO DI RUOLO AI FINI DEL QUINQUENNIO (COMPRESA LA DECORRENZA GIURIDICA).

PER QUANTO CI RIGUARDA SOSTENIAMO CHE VADA CONSIDERATO ANCHE IL SERVIZIO NON DI RUOLO OVE SIA STATO SVOLTO PRIMA DELLA NOMINA IN RUOLO SUL SOSTEGNO; COLORO CHE SONO INTERESSATI A TALE PROCEDURA DOVRANNO, PERTANTO, FARE ESPlicita RICHIESTA DICHIARANDO L'EVENTUALITA' DELLA PROPRIA SITUAZIONE E, POI, IMPUGNARE IL DINIEGO DELL'AMMINISTRAZIONE TRAMITE IL NOSTRO UFFICIO LEGALE.

PER L'A.S. 2018/2019 potrà richiedere trasferimento su posto comune il docente che è stato assunto su posto di sostegno dal 2013/14 o anni precedenti.

COME E' NOTO, CON LA LEGGE 107 E CON I SUCCESSIVI CONTRATTI SULLA MOBILITA' ESISTE UN UNICO ORGANICO ANCHE PER LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO, MOTIVO PER CUI SI E' ASSEGNATI ALLA SEDE PRINCIPALE, CON LA SGRADITA SOPRESA, QUINDI, PER LE SCUOLE CHE ANNOVERANO SEDI STACCATE, DI VEDERSI ASSEGNATI AD ALTRO COMUNE.

IN BASE AL NUOVO CCNL DI LAVORO 2016/2018 SI RITIENE CHE I POSTI DI UN'AUTONOMIA SCOLASTICA SITUATI IN SEDI UBICATE IN COMUNI DIVERSI RISPETTO A QUELLO SEDE DI ORGANICO SARANNO ASSEGNATI, NEL LIMITE DELLE DISPONIBILITÀ DESTINATE AI MOVIMENTI, SECONDO LE MODALITÀ E I CRITERI DEFINITI DALLA CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO SALVAGUARDANDO EVENTUALI PRECEDENZE.

LE FASI DEI TRASFERIMENTI

PRECISIAMO PRIMA DI TUTTO CHE I POSTI VACANTI E DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA' SONO RAPPRESENTATI DA :

- **POSTI DETERMINATI IN SEDE DI ORGANICO DI DIRITTO VALIDO PER L'A.S. 2018/2019;**
- **POSTI VACANTI E DISPONIBILI IN SEGUITO A CESSAZIONI DAL SERVIZIO**
- **POSTI RESISI LIBERI NELL'A.S.2017/2018 SUCCESSIVAMENTE ALLE OPERAZIONI DI MOBILITA' PER DETTO ANNO SCOLASTICO**
- **IL 100% DI DETTI POSTI SONO DESTINATI ALLA MOBILITA' PROVINCIALE**
- **IL 10% DELLA DISPONIBILITA' RESIDUA E' DESTINATA ALLA MOBILITA' PROFESSIONALE PROVINCIALE**
- **IL 30% DELLA DISPONIBILITA' RESIDUA E' DESTINATA ALLA MOBILITA' INTERPROVINCIALE**
- **IL RESIDUO DEL 10% DELLA MOBILITA' PROFESSIONALE PROVINCIALE (OVE CIOE' NON UTILIZZATA) E' DESTINATA ALLA MOBILITA' PROFESSIONALE INTERPROVINCIALE**

CIO' PREMESSO LA MOBILITA' SI ARTICOLA NELLE SEGUENTI PRINCIPALI FASI:

- 1. LA FASE PROVINCIALE DELLA MOBILITÀ TERRITORIALE SUL 100% DEI POSTI (DOVE TUTTI PARTECIPANO SULLA BASE DEL PROPRIO PUNTEGGIO O DELLE PRECEDENZE AI SENSI DELL'ART.13 DEL CCNI MOBILITÀ 11 APRILE 2017)**
- 2. LA FASE DELLA MOBILITÀ PROFESSIONALE PROVINCIALE (PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO) SUL 10% DEI POSTI DISPONIBILI DOPO LA FASE PROVINCIALE DELLA MOBILITÀ TERRITORIALE.**
- 3. LA FASE INTERPROVINCIALE DELLA MOBILITÀ TERRITORIALE (CHE VIENE RICHiesta IN UN UNICO MODELLO CON QUELLA DELLA FASE PROVINCIALE) SUL 30% DEI POSTI DISPONIBILI DOPO LA FASE PROVINCIALE.**
- 4. LA MOBILITÀ PROFESSIONALE INTERPROVINCIALE (PASSAGGI DI CATTEDRA E RUOLO) SUL 10% DEI POSTI DISPONIBILI DOPO LA FASE PROVINCIALE.**

CASI PARTICOLARI:

- **I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA TITOLARI DI POSTI DI LINGUA O POSTO COMUNE, NEL CASO IN CUI CHIEDANO RISPETTIVAMENTE POSTI COMUNI O LINGUA NELL'AMBITO DELLA STESSA SCUOLA, HANNO DIRITTO DI PRECEDENZA;**
- **I DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO SE CHIEDONO DI PASSARE DA POSTO CURRICULARE A POSTO SERALE O VICEVERSA ALL'INTERNO DELLA PROPRIA SCUOLA, HANNO DIRITTO DI PRECEDENZA;**
- **IL DOCENTE CON TRE ANNI DI ANZIANITÀ SU POSTI ISTITUITI PRESSO GLI OSPEDALI, PRESSO ISTITUTI PENITENZIARI, ISTRUZIONE PER ADULTI PRESSO CPIA, CORSI SERALI, HA DIRITTO DI PRECEDENZA SU DETTI POSTI NEL CASO IN CUI LI RICHIEDA A TRASFERIMENTO**

- **IL DOCENTE DI POSTO DI SOSTEGNO O, VICEVERSA, IL DOCENTE DI POSTO COMUNE, NEL CASO IN CUI RISPETTIVAMENTE CHIEDA POSTO COMUNE O DI SOSTEGNO, NON HA DIRITTO DI PRECEDENZA SU POSTI DI TALE TIPOLOGIA ESISTENTE NELLA SCUOLA.**
- **IL DOCENTE TITOLARE DI AMBITO, NON POTRÀ CHIEDERE A TRASFERIMENTO, CON INDICAZIONE SINTETICA, LA SCUOLA OVE HA IN ATTO CONTRATTO TRIENNALE. L'ECCEZIONE PUÒ ESSERE DATA O DALLA EVENTUALE SITUAZIONE DI SOPRANNUMERARIETÀ OPPURE NEI CASI IN CUI SI RICHIEDA IL PASSAGGIO PER ALTRA TIPOLOGIA DI POSTO (ESEMPIO DA COMUNE A SOSTEGNO O VICEVERSA)**
- **PER LE DOMANDE DI TRASFERIMENTO E PASSAGGIO E' SUFFICIENTE PRESENTARE UNA SOLA DOCUMENTAZIONE;**
- **IL DOCENTE SOPRANNUMERARIO, NEL CASO IN CUI NON SIA SODDISFATTO PER NESSUNA DELLE PREFERENZE INDICATE NELLA DOMANDA, VERRÀ TRASFERITO D'UFFICIO SUCCESSIVAMENTE A COLORO CHE USUFRUISCONO DELLE PRECEDENZE INDICATE NELL'ART.13 DEL CCNI SULLA MOBILITÀ, E PRIMA DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA.**
- **IL RIENTRO NELLA SCUOLA DI EX TITOLARITÀ, NELL'OTTENNIO, HA PRECEDENZA RISPETTO A TUTTI I MOVIMENTI ANCHE RISPETTO A COLORO CHE USUFRUISCONO DI PRECEDENZE;**
- **IL RIENTRO, IN CASO DI INDISPONIBILITÀ DI POSTO NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITÀ, NEL COMUNE DI TITOLARITÀ AVVIENE SUCCESSIVAMENTE A COLORO CHE USUFRUISCONO DELLA PRECEDENZA- EX LEGGE 104 -PER ASSISTENZA AL CONIUGE, AL FIGLIO CON DISABILITÀ, AL GENITORE, AL TUTORE LEGALE DELLA PERSONA DISABILE.**
- **SE SI VUOLE OTTENERE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITÀ OCCORRE INDICARE NELLA DOMANDA TALE TIPO DI PRECEDENZA CON IL CODICE DELLA SCUOLA O COMUNE DI EX TITOLARITÀ (OVVIAMENTE LA PRECEDENZA SPETTA A CONDIZIONE CHE SI SIA RICHIESTO NELL'OTTENNIO DOMANDA DI TRASFERIMENTO CON RICHIESTA IN TAL SENSO E SE ALL'ATTO DEL TRASFERIMENTO A DOMANDA O D'UFFICIO LA DOMANDA DI TRASFERIMENTO È STATA PRODOTTA COME DOMANDA CONDIZIONATA). IN OGNI CASO COME PRIMA PREFERENZA OCCORRE INDICARE LA SCUOLA DALLA QUALE SI È STATI TRASFERITI IN QUANTO SOPRANNUMERARI. SE SI INTENDE RITORNARE NEL COMUNE DI EX TITOLARITÀ OCCORRE INDICARE QUALE PREFERENZA L'AMBITO (NON POTENDOSI INDICARE PIÙ LA PREFERENZA COMUNALE) IN CUI È COMPRESO DETTO COMUNE RISPETTO ALLA RICHIESTA DEGLI ALTRI AMBITI. INDICANDO TUTTO L'AMBITO, LA PRECEDENZA OPERA COME PRIMA SEDE IL COMUNE DI EX TITOLARITÀ E, SUCCESSIVAMENTE, TUTTI GLI ALTRI COMUNI SECONDO LA TABELLA DI VICINIORIETÀ. I DOCENTI INTERESSATI A TALE RICHIESTA SONO COLORO CHE, INDIVIDUATI SOPRANNUMERARI NELL'A.S. 2009/2010 SONO STATI TRASFERITI D'UFFICIO O A DOMANDA CONDIZIONATA DAL 1.9.2010 ED HANNO SEMPRE RICHIESTO IL RIENTRO NELLA SCUOLA DI TITOLARITÀ PER TUTTI GLI ANNI A SEGUIRE AD INIZIARE DALL'A.S. 2011/2012 SINO AL 2017/2018**
- **SI PRECISA CHE NEL CASO IN CUI SI PRESENTI DOMANDA DI TRASFERIMENTO E PASSAGGIO DI CATTEDRA OCCORRE INDICARE NELLA DOMANDA L'ORDINE DI PREFERENZA PER IL TIPO DI MOBILITÀ' (OVE NON LO SI FACCIA PREVALE LA**

- **MOBILITA' PROFESSIONALE). VICEVERSA, IL PASSAGGIO DI RUOLO PREVALE SEMPRE SULLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO.**
- **IL PERSONALE ATA PUO' CHIEDERE FINO AD UN MASSIMO DI 3 PROFILI PROFESSIONALI NEI CASI RICHIEDA IL PASSAGGIO.**
- **E' POSSIBILE REVOCARE LA DOMANDA DI MOBILITA' E CONFERMARE QUELLA DI PASSAGGIO O VICEVERSA. OVVIAMENTE NEL CASO SI INDICHI SEMPLICEMENTE REVOCA VARRA' PER TUTTE E DUE LE TIPOLOGIE.**
- **SI BADI BENE NE' IL TRASFERIMENTO OTTENUTO NE' IL PASSAGGIO DI RUOLO O CATTEDRA PUO' ESSERE RINUNCIATO UNA VOLTA OTTENUTO**

PER ULTERIORI NOTIZIE, CONSULENZA ED ASSISTENZA, IL PERSONALE ISCRITTO ALLA FLP SCUOLA FOGGIA POTRA' RECARSIS IN SEDE TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO, PRENOTANDO L'APPUNTAMENTO SUL SITO

WWW.FLPSCUOLAFOGGIA.IT

CLICCANDO SU



**LA SEGRETERIA PROVINCIALE
FLP SCUOLA FOGGIA**